

Simone Chiarelli

RESPONSABILITÀ

CCNL E CODICE DI COMPORTAMENTO

simone.chiarelli@gmail.com

Cell. 3337663638



Costituzione

Art. 28

I **funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici** sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici .

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle **con disciplina ed onore**, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 97

I **pubblici uffici** sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il **buon andamento** e l'**imparzialità** dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono **determinate** le sfere di competenza, le attribuzioni e le **responsabilità** proprie dei funzionari

FORME DI RESPONSABILITA'

CIVILE

PENALE

**AMMINISTRATIVO
CONTABILE**

DISCIPLINARE

DIRIGENZIALE

RESPONSABILITA' CIVILE

RESPONSABILITA' CIVILE

```
graph TD; A[RESPONSABILITA' CIVILE] -.-> B[CONTRATTUALE]; A -.-> C[EXTRACONTRATTUALE]; D[PRE-CONTRATTUALE];
```

The diagram illustrates the classification of Civil Liability (RESPONSABILITA' CIVILE) into three categories: Contractual (CONTRATTUALE), Extracontractual (EXTRACONTRATTUALE), and Pre-contractual (PRE-CONTRATTUALE). The main title is in a yellow box at the top. A dashed arrow points from the title to the Contractual box (green), and another dashed arrow points from the title to the Extracontractual box (red). The Pre-contractual box (blue) is positioned below the other two.

CONTRATTUALE

EXTRACONTRATTUALE

PRE-CONTRATTUALE

RESPONSABILITA' PENALE

RESPONSABILITA' PENALE

```
graph TD; A[RESPONSABILITA' PENALE] -.-> B[REATI PROPRI]; A -.-> C[REATI COMUNI]; B --- D[CONSEGUENZE DA REATO]; C --- D;
```

The diagram illustrates the concept of criminal responsibility. At the top, a yellow box contains the text 'RESPONSABILITA' PENALE'. Below this, two boxes represent different types of crimes: a green box on the left labeled 'REATI PROPRI' and a red box on the right labeled 'REATI COMUNI'. Dashed arrows point from the top box to both of these. At the bottom, a blue box labeled 'CONSEGUENZE DA REATO' is connected to both the green and red boxes by solid lines, indicating that both types of crimes lead to the same legal consequences.

REATI PROPRI

REATI COMUNI

**CONSEGUENZE DA
REATO**

**RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVO
CONTABILE**

**RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

```
graph TD; A[RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE] -.-> B[RESPONSABILITA' CONTABILE]; A -.-> C[RESPONSABILITA' AMM.VA];
```

**RESPONSABILITA'
CONTABILE**

**RESPONSABILITA'
AMM.VA**

Contabile

Maneggio di denaro

Inadempimento di obbligo di restituire valori

Obbligo di restituire cose già appartenenti alla P.A.

Escluso il potere riduttivo

Giudizio all'atto della presentazione del conto

Amministrativa

Condotta dolosa o colposa

Diligenza nell'adempimento di doveri di servizio

Comportamento doloso o colposo

Possibile il potere riduttivo

Giudizio promosso dal Procuratore

DANNO ERARIALE è uno dei presupposti per la sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile e per la giurisdizione della Corte dei Conti.

DANNO: Un danno è la conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o qualsiasi altra cosa abbia un valore economico, affettivo, morale.

Il **DANNO ERARIALE** è il danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo.

Esso può quindi consistere in:

- un danno emergente, ossia una perdita per una cosa distrutta o perduta, una spesa sostenuta o un'entrata non acquisita;
- un lucro cessante, ossia un mancato guadagno.

A tal fine deve essere **certo, attuale** (sussistente nel momento della domanda di risarcimento e in quello della sentenza di condanna), **concreto** (non ipotetico) e di **entità determinata o determinabile**.

DANNO ERARIALE

Il danno erariale si distingue in:

- **diretto**, se è cagionato direttamente dal soggetto responsabile all'amministrazione pubblica;
- **indiretto**, se, invece, è cagionato ad un terzo che l'amministrazione pubblica ha dovuto risarcire.

**Danno erariale
“non patrimoniale”**

Danno (erariale) non patrimoniale

DANNO DA DISSERVIZIO

Corte dei Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 15/12/2020, n. 313

La **falsa attestazione della presenza in servizio**, attuata nelle predette forme, con conseguente assenza ingiustificata dal posto di lavoro, integra una fattispecie di danno da disservizio, che nel caso di specie è consistito nel pregiudizio arrecato all'Ente dai maggiori costi sostenuti per l'attivazione (e conclusione) del procedimento disciplinare apertosi nei confronti del dipendente, con conseguente distrazione di risorse ed energie lavorative dell'Amministrazione dal perseguimento dei fini propri e senza alcuna utilità per l'Ente danneggiato.

Danno (erariale) non patrimoniale

DANNO ALLA CONCORRENZA

Corte dei Conti Lazio Sez. giurisdiz., 18/07/2018, n. 400

E' da ritenere inammissibile l'eccezione di giurisdizione nei confronti dell'IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma) sulla cui natura pubblica si è pronunciata la Cassazione SS.UU. a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione (Cass SS. UU, ord. n. 17748/2016). La Sezione ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui **"il danno alla concorrenza", non diversamente da qualunque altra tipologia di danno patrimoniale, non può ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto tra più offerte.** Deve dirsi, piuttosto, che l'omissione della gara suscita il sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che sarebbe stato ottenibile dal confronto di più offerte. Trattandosi, però, pur sempre e soltanto di un sospetto, occorre dimostrare che effettivamente nel caso concreto la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore spesa di denaro pubblico; dimostrazione raggiungibile con il ricorso a ogni idoneo mezzo di prova, quale può essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello stesso genere di quello in contestazione.

Danno (erariale) non patrimoniale

DANNO ALL'IMMAGINE

Comma 3-quater dell'art. 55-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. **La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.**

Azione di responsabilità

L. 14 gennaio 1994, n. 20

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Art. 100

La Corte dei conti

- esercita il **controllo preventivo di legittimità** sugli atti del Governo,
- e anche quello **successivo sulla gestione del bilancio** dello Stato.
- Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al **controllo sulla gestione finanziaria** degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
- **Riferisce** direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

D.Lgs. 165/2001 - Art. 21. Responsabilità dirigenziale

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, **l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale**. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

D.Lgs. 165/2001 - Art. 21. Responsabilità dirigenziale

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di **una quota fino all'ottanta per cento.**

**RESPONSABILITA'
DISCIPLINARE**

CODICE DI COMPORAMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 , n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 1. Disposizioni di carattere generale

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Principi generali

Art. 4. Regali, compensi e altre utilità

Art. 5. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

Art. 7. Obbligo di astensione

Art. 8. Prevenzione della corruzione

Art. 9. Trasparenza e tracciabilità

Art. 10. Comportamento nei rapporti privati

Art. 11. Comportamento in servizio

Art. 12. Rapporti con il pubblico

Art. 13. Disposizioni particolari per i dirigenti

Art. 14. Contratti ed altri atti negoziali

Art. 15. Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Art. 16. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

Art. 17. Disposizioni finali e abrogazioni

CCNL 2019-2021

comparto

Funzioni Locali

Art. 16 Incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli enti istituiscono **posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale**, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

...

Art. 16 Incarichi di Elevata Qualificazione

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) **posizione di responsabilità** con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 71 Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica **con impegno e responsabilità** e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna amministrazione.

Art. 84 Indennità per specifiche responsabilità

1. **Per compensare l'esercizio di un ruolo** che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di **specifiche responsabilità**, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQai sensi dell'art. 16 del presente CCNL e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all'art. 7 comma 4 lett. f) (Contrattazione integrativa), una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo

Art. 97 Indennità di funzione

1. Gli enti possono erogare al personale di cui alla presente Sezione inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di EQ, una **indennità di funzione per compensare** l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

ALLEGATO A - DECLARATORIE - AREA DEGLI OPERATORI

Specifiche professionali:

- conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici;
- capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni;
- **responsabilità** di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano.

ALLEGATO A - DECLARATORIE - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI

Specifiche professionali:

- conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo, tecnico-manutentivo o attività di natura amministrativa di supporto;
- capacità di gestione di relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
- **responsabilità** di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano.

ALLEGATO A - DECLARATORIE - AREA DEGLI ISTRUTTORI

Specifiche professionali:

- conoscenze teoriche esaurienti;
- capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro;
- **responsabilità** di procedimento o infraprocedimentale, con eventuale responsabilità di coordinare il lavoro dei colleghi.

ALLEGATO A - DECLARATORIE - AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE

Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, **concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti**, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative.

AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE

Specifiche professionali:

- conoscenze altamente specialistiche;
- competenze gestionali e socio-relazionali, adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità;
- **capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità** gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e **responsabilità** e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;

AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE

Specifiche professionali:

- ...
- **responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli**, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.

“Per approfondimenti”

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simone.chiarelli>



Simone Chiarelli